



LIBERATORIA
STUDENTI/STUDENTESSE IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
ERASMUS PARTNER COUNTRIES – KA171 CALL 2023

Il/La sottoscritto/a

Codice fiscale

Iscritto/a presso il Dipartimento/Centro

con riferimento alla richiesta di avvio della mobilità internazionale nell'ambito del programma

Erasmus Partner Countries per cui è stato selezionato/a nell'ambito della Call 2023, ferma restando la copertura assicurativa predisposta dall'Ateneo in relazione agli infortuni e alla responsabilità civile, dichiara sotto la propria responsabilità:

- a. di aver preso visione del documento "[Scheda informativa per studenti e studentesse UniTO outgoing](#)" pubblicato sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - [Erasmus+ Partner Countries - KA171](#).
- b. di essere consapevole che la mobilità è comunque subordinata all'accettazione dell'Istituto Partner e che l'accettazione potrebbe subire modifiche in considerazione di eventuali situazioni emergenziali;
- c. di tenersi costantemente aggiornata/o e di osservare eventuali norme per la prevenzione e la gestione di eventuali situazioni emergenziali e, in particolare, di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel Paese di destinazione per chi arriva dall'Italia (o dal paese di domicilio attuale) e per chi rientra in Italia dal Paese ospitante (i.e. eventuale certificato vaccinale e/o esito negativo di un test COVID-19 per l'ingresso nel Paese, eventuali vaccinazioni/profilassi richieste dal Paese ospitante, eventuale modulistica/form online richiesti per l'ingresso nel Paese ospitante);
- d. di seguire scrupolosamente le disposizioni dell'Istituto Ospitante, anche in relazione ad eventuali misure di contenimento del COVID-19 e/o di gestione di emergenze di varia natura che potrebbero verificarsi, di aver preso visione e di accettare le condizioni di erogazione dei servizi presso l'Università/Ente di destinazione, quali le modalità di svolgimento della didattica on-line, l'eventuale mancato accesso ai servizi di base come alloggi universitari e mense, eventuale obbligo di stipula di coperture assicurative integrative, ecc.;
- e. di essere consapevole dei disagi e dei rischi, oltre a quelli strettamente sanitari, che possono insorgere a causa di eventuali situazioni emergenziali e/o dovuti a circostanze intrinseche al paese di destinazione, quali calamità naturali e/o eventuali conflitti interni e/o esterni al paese di destinazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: quarantena, trasporto, alloggio, limitazioni di accesso alle strutture dell'Ateneo/Istituto ospitante, eventuale ottenimento del visto qualora richiesto dal Paese di destinazione, eventuali limitazioni nell'accesso ai servizi di base (i.e. corrente elettrica) in alcune destinazioni;
- f. di assumere impegno formale, in caso di stipula di polizza assicurativa privata, a verificare le condizioni previste anche in riferimento all'emergenza sanitaria COVID-19 e ad eventuali specifici requisiti previsti dal paese ospitante;



- g. di sollevare l'Università degli Studi di Torino da ogni responsabilità connessa a eventuali costi sostenuti per le circostanze sopra elencate e per gli eventuali imprevisti legati all'interruzione/annullamento della mobilità per ragioni legate ad emergenze di varia natura e di essere consapevole che non sono previsti rimborsi per eventuali costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza delle misure che potranno essere adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti italiani o dei Paesi di destinazione e/o dai vettori di trasporto (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani).

DATA E LUOGO..... FIRMA.....



**ACCORDO PER LA MOBILITÀ PER STUDIO
VERSO PARTNER COUNTRIES
nell'ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
Call 2023**

Versione 02 del 03/07/2024

L'Università degli Studi di Torino (codice Erasmus I TORINO01), Via Verdi, 8 – 10124 Torino, Tel. +39.011.6704425 – E-mail: internationalexchange@unito.it, di seguito denominata “Università”, rappresentata ai fini del presente contratto dalla/ dal Direttrice/Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione

E

La/il “Partecipante” alla mobilità Erasmus+ verso Partner Countries:

Cognome Nome

Nato/a a Prov. il

Nazionalità Codice Fiscale

Residente a Prov. CAP

Indirizzo

Tel. Cell.

E-mail istituzionale (@edu.unito.it)

Corso di Studi di 1° livello (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):

.....

Corso di Studi di 2° livello o a Ciclo Unico (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):

.....

Altro: Master/Dottorato (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):

.....

Vincitrice/Vincitore della borsa per la mobilità **Erasmus+ verso Partner Countries KA 171** per:

Studio - *Students Mobility for Studies*
un totale di **mesi**:

Tirocinio - *Students Mobility for Traineeships*



Periodo previsto di mobilità all'estero dal al

Eventuale periodo di mobilità virtuale dal paese di origine dal al

Università Partner

Indirizzo

Città Paese



HANNO CONCORDATO,

quali parti integranti di questo Accordo le condizioni seguenti e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo:

- Allegato I** Learning Agreement for Erasmus+ mobility for studies / for traineeships
- Allegato II** Condizioni generali
- Allegato III** Carta dello Studente Erasmus+

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse.

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONTRIBUTO

1.1 L'Istituto erogherà alla/al Partecipante il contributo finanziario proveniente dall'Unione Europea per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di studio/tirocinio nell'ambito del Programma Erasmus+ Partner Countries.

1.2 La/Il Partecipante accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/tirocinio, come descritto nell'Allegato I.

1.3 La/Il Partecipante dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.

1.4 La/Il Partecipante dichiara che l'intera durata del periodo di mobilità prevista dal presente Accordo, comprensivo di altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all'estero per studio o per Traineeship/Placement nell'ambito del programma Erasmus+/LLP Erasmus nel corso del medesimo ciclo di studio, non è superiore a 12 mesi per i corsi di studio 3+2 o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo unico. Eventuali periodi di mobilità virtuale, incluse le componenti virtuali delle mobilità blended, non rientrano nel computo del numero di mensilità massime previste per ogni ciclo di studio. Pertanto, è possibile svolgere più mobilità Erasmus (Erasmus per Studio, Erasmus Traineeship, Erasmus *Blended Intensive Programme*), anche nello stesso anno accademico, sempre nel rispetto della durata massima prevista per ogni ciclo di studi di cui sopra e purché i periodi di mobilità non si sovrappongano.

1.5 La mobilità dovrà essere pianificata prevedendo un periodo di attività all'estero. Previa disponibilità dell'Ateneo ospitante, potrà altresì prevedere un periodo in modalità "virtuale" dal Paese di residenza abituale, nel quale sarà possibile svolgere qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all'obiettivo della mobilità oggetto del presente Contratto e concordata in sede di "Learning Agreement for Studies/Traineeship" (i.e. "distance learning/training" organizzata dall'istituzione ospitante, formazione virtuale etc. ecc.)

1.6 La/Il Partecipante dichiara di non laurearsi presso l'Istituto di appartenenza durante il periodo di mobilità, pena l'annullamento della mobilità.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA MOBILITA' E REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO

2.1 L'Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.



2.2 La durata minima del periodo di mobilità all'estero ai fini di studio e ai fini di tirocinio (Erasmus Traineeships) è di 2 mesi (60 giorni). La durata complessiva del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compreso un periodo a *zero-grant*, che dovrà essere utilizzato solo in casi eccezionali.

2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo e con l'ultimo giorno di mobilità certificati dall'Istituto ospitante, sia essa *blended* o all'estero.

2.4 Sulla base del periodo di mobilità all'estero dichiarato nel presente Accordo, la/il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per mesi e giorni.

2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa. Un'eventuale proroga del periodo di mobilità all'estero deve essere concordata e autorizzata sia dall'Istituto ospitante sia dall'Istituto di appartenenza. In ogni caso il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 31 luglio 2026.

2.6 L'Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of Records/ compilazione della parte *After the mobility* nel LAT) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, con la specifica del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale.

2.7 La/Il Partecipante, per lo svolgimento della mobilità, deve obbligatoriamente possedere lo status di studentessa/studente regolarmente iscritta/o all'Università degli Studi di Torino, pena la nullità del presente Accordo. In particolare:

- in caso di mobilità al primo anno del corso di laurea magistrale (CdLM), il periodo di studio all'estero potrà iniziare solo a seguito di effettiva immatricolazione al CdLM, coincidente con il pagamento della I rata della contribuzione studentesca;
- per mobilità in anni diversi dal primo del corso di laurea magistrale, sarà necessario formalizzare l'iscrizione all'a.a. di svolgimento della mobilità, tramite il pagamento della I rata della contribuzione studentesca, prima dell'avvio della mobilità e comunque nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle scadenze amministrative di Unito. In caso di periodi di mobilità che inizino prima dell'apertura delle iscrizioni all'a.a. di riferimento, sarà considerata valida l'iscrizione all'a.a. precedente. Tuttavia, l'iscrizione all'a.a. 2023/2024 dovrà comunque essere formalizzata, tramite il pagamento della I rata della contribuzione studentesca, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle scadenze amministrative di Unito;
- in caso di mobilità di studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria, sarà considerata valida l'iscrizione all'a.a. precedente. Tuttavia, la mobilità dovrà concludersi entro il conseguimento della laurea. In caso di mancata laurea entro la sessione straordinaria, sarà necessario formalizzare l'iscrizione all'a.a. in corso.

2.8 Le condizioni di cui all'art. 2.7 sono da considerarsi clausole imperative e in caso di inosservanza comportano automaticamente la nullità del presente Accordo e la restituzione degli importi già erogati.

ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a:

- **Voce A "Supporto individuale"**: Euro 700,00 al mese (Euro 23,33 al giorno). L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi/giorni di mobilità (come specificato nell'articolo 2.4), moltiplicato per l'importo mensile/giornaliero in base alla durata della mobilità prevista all'estero. I mesi di mobilità, indipendentemente dalla loro durata, saranno considerati di 30 giorni. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile. Al termine della mobilità, l'ammontare del contributo sarà ricalcolato sulla base delle effettive date di inizio e di fine del soggiorno Erasmus, limitatamente alla mobilità svolta all'estero, moltiplicando l'importo giornaliero per la durata della mobilità svolta all'estero.
- **Voce B "Travel Grant Standard"**: Euro una tantum come contributo per il viaggio A/R
- **Voce C "Contributo aggiuntivo UniTo"**: Euro 250,00 una tantum a copertura dei costi relativi all'ottenimento del visto, del permesso di soggiorno, dell'assicurazione sanitaria valida nel Paese di destinazione.

3.2 Inoltre, eventuali Euro 250,00 euro mensili ("**Contributo Top Up Minori opportunità**") riservato ai cosiddetti studenti con minori opportunità. L'Università degli Studi di Torino considera partecipanti con minori opportunità le studentesse e gli studenti in una delle seguenti condizioni:

- valore ISEE-PIL fino a 26.306,25 euro;
- disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore al 50%;
- status di rifugiato;
- status di protezione sussidiaria;
- status di profughe/i;
- status di careleavers (art. 1, comma 250, Legge n. 205 del 2017);
- beneficiaria/o di borse di studio del Governo italiano;
- i figli di beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, ciechi civili e i mutilati e gli invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli sulla base di quanto definito dal Regolamento Tasse e Contributi vigente.

3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dalla/dal Partecipante.

3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione Europea.

3.5 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.5, il contributo finanziario ricevuto dalla/dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che la/il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio/tirocinio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.

3.6 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora la/il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se la/il Partecipante recede dall'accordo prima del termine previsto, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui la/ il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a



5.1 Il periodo di mobilità all'estero per studio (Erasmus for studies) e per tirocinio (Erasmus Traineeships) deve avere una durata minima di 2 mesi (60 giorni). La/Il Partecipante che non rispetta la durata minima prevista per la relativa tipologia di mobilità, è tenuto alla restituzione dell'intero importo erogato.

5.2 La/Il Partecipante che, per propria volontà o per cause di forza maggiore, sia costretta/o a rientrare anzitempo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'Accordo, sarà tenuto alla restituzione dell'importo non spettante, calcolato sulla base delle modalità indicate all'art. 3.

5.3 La/Il Partecipante accetta:

- di effettuare il rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo;
- di effettuare il rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di rescissione del presente Accordo;
- di effettuare la restituzione parziale nel caso in cui l'importo percepito sia riferito ad un periodo di mobilità superiore a quello certificato dall'Impresa/Ente ospitante;
- di restituire l'intero importo del contributo e di non avere alcun riconoscimento dell'attività svolta all'estero in caso non presenti la documentazione relativa al periodo di mobilità secondo quanto indicato all'art. 8 del presente contratto.

5.4 In caso di restituzione, l'Università determinerà l'importo da restituire e le modalità per effettuare il versamento all'Ateneo.

5.5 Ove applicabile, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi di Ateneo, qualora la/ il Partecipante non proceda alla restituzione dell'importo richiesto entro le tempistiche comunicate dall'Istituto, sarà disposto il blocco carriera.

ARTICOLO 6 - ASSICURAZIONE

6.1 La/Il Partecipante, durante il periodo di mobilità Erasmus+ (comprensivo di eventuale proroga autorizzata), mantiene la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura infortuni dell'Università degli Studi di Torino relativamente all'espletamento dell'attività didattica/formativa prevista dal presente Accordo, sulla base dei contratti stipulati dall'Ateneo con le compagnie di assicurazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale al percorso www.unito.it » Università e Lavoro» Tutela, sicurezza e salute

» [Assicurazioni](#).

La/Il Partecipante è tenuta/o ad attivarsi autonomamente per eventuali coperture assicurative integrative, rispetto a quanto sopra indicato.

6.2 La copertura assicurativa sanitaria è obbligatoria. È obbligo della/del Partecipante informarsi sui requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante ed avere un'adeguata copertura assicurativa soprattutto in caso di necessità di specifico intervento medico, la/il Partecipante si impegna a verificare le condizioni previste anche in riferimento all'emergenza sanitaria in atto COVID-19.

6.3 Le/I Partecipanti non comunitarie/i, anche se in possesso di TEAM, non godono di analoga copertura sanitaria al di fuori dell'Italia. Esse/i dovranno pertanto sottoscrivere una polizza sanitaria in forma privata.

ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)



7.1 La/Il Partecipante, riceverà un invito a compilare il Rapporto Narrativo on-line (EU Survey) 30 giorni prima della fine del periodo di mobilità. La/Il Partecipante deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione ai fini della corretta chiusura amministrativa del periodo di mobilità e della relativa richiesta di riconoscimento CFU. Le/I Partecipanti che non provvedono alla compilazione online del Rapporto Narrativo, possono essere tenute/i ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.

7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato alla/al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE FINALE

8.1 Entro 30 giorni dal termine della mobilità la/il Partecipante dovrà presentare via email alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale:

- Un documento attestante le date di inizio e di fine della mobilità (“Dichiarazione di Mobilità”), debitamente firmato e timbrato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, per certificare le date di effettivo svolgimento del periodo di mobilità svolto. Tale documento dovrà riportare la specifica del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal paese di origine;
- *Learning Agreement*, nell'ultima versione utile, approvato dall'Università ospitante;
- un documento con i risultati conseguiti (*Transcript of Records* e dichiarazioni per ricerca per tesi/tirocini), qualora inviato o rilasciato dall'Ateneo Partner direttamente alla/al Partecipante;
- l'attestato di frequenza di eventuali corsi di lingua precedenti l'inizio del periodo di mobilità da considerarsi quali parte integrante del periodo di mobilità con le date di inizio e di fine del corso;
- Rapporto narrativo (*EU SURVEY*) come da art. 7.

8.2 La documentazione finale sarà considerata come la richiesta della/del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo. L'Istituto effettuerà il pagamento del saldo, o emetterà la richiesta di rimborso se dovuto.

8.3 Le/I Partecipanti che non abbiano inviato la documentazione finale entro 30 giorni dopo la conclusione del periodo di mobilità, possono essere tenute/i ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.

ARTICOLO 9 - SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

9.1 Il presente articolo è applicabile solo alle/ai Partecipanti che hanno ricevuto il link di accesso al portale Online language Support (OLS) tramite l'Istituto o il portale OLS.

9.2 La/il Partecipante è tenuta/o ad effettuare una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima della mobilità in una delle lingue di studio/formazione del Paese di destinazione messe a disposizione sul portale OLS. Nel caso in cui non dovesse essere possibile sottoporsi alla verifica online, la/il Partecipante dovrà informarne tempestivamente l'Istituto. Ulteriori indicazioni saranno fornite non appena rese disponibili dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE all'Ateneo.

ARTICOLO 10 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

10.1 L'Istituto concorda con la/il Partecipante un programma di studio/tirocinio chiaramente definito prima che la/il Partecipante si rechi all'estero (*Learning Agreement*). Al termine del periodo di studio/tirocinio all'estero, l'Istituto ospitante deve rilasciare alla/al Partecipante sia l'attestato di



partecipazione sia il *Transcript of Records*.

10.2 L'Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente contratto e che siano completate tutte le procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà alla/al Partecipante il riconoscimento accademico completo delle attività formative svolte presso l'Istituto ospitante come parte integrante del proprio corso di studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se la/ il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Istituto ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni imposte dagli Istituti partecipanti.

10.3 La/Il Partecipante non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all'estero e dell'ottenimento del relativo riconoscimento dell'attività svolta.

ARTICOLO 11 - MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO

11.1 L'Istituto potrà apportare eventuali modifiche al presente Contratto in conformità con aggiornamenti di normativa del Programma Erasmus+ o diverse indicazioni relative a eventuali situazioni di emergenza.

11.2 Le eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.

ARTICOLO 12 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

12.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

12.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e la/il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.



ALLEGATO II: CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff. L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui la/il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso la/il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. Se la/il Partecipante risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza. In caso di risoluzione dell'Accordo da parte della/del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dalla/dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità come definita nell'Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

La/Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. La/Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza e/o dell'Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



Erasmus+

Il/La Partecipante

Nome/cognome

Firma

Luogo e data

Torino,

Per l'Istituto

La Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione

Dott.ssa Elisa Rosso

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005